

## **COVIP – CHIARIMENTI IN MATERIA DI ATTENUAZIONE DEI RISCHI SU INVESTIMENTI IN CONTRATTI DERIVATI OTC**

La Circolare COVIP n. 1413 del 21 febbraio 2018 fornisce dei chiarimenti operativi in merito agli adempimenti richiesti relativamente all'assolvimento dell'obbligo di adozione di tecniche volte all'attenuazione dei contratti derivati OTC (negoziati fuori borsa) non compensati mediante controparte centrale (CCP), previsto dall'art. 11 del Regolamento EMIR e al Regolamento UE n. 149/2013.

La circolare in oggetto segue la circolare n. 6909 del 14 dicembre 2016 con la quale la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione aveva richiesto informazioni in merito alla normativa in esame.

Nello specifico la Commissione intende chiarire che:

- le operazioni in derivati OTC che, nel corso del mese, sono rimaste non confermate per oltre 5 giorni lavorativi, devono essere segnalate alla Covip entro il giorno 15 del mese successivo, alla casella [servizio.analisi.fa@covip.it](mailto:servizio.analisi.fa@covip.it) riportando le seguenti informazioni:

- a) nell'oggetto occorre indicare il numero di iscrizione all'albo del fondo pensione e l'indicazione "segnalazione di operazioni non confermate, in essere per almeno 5 giorni lavorativi";
- b) gli estremi identificativi delle controparti (incluso il codice LEI);
- c) la data di esecuzione del contratto e l'eventuale data di conferma.

- le controversie relative al contratto derivato OTC, alle garanzie reali che vertono su un importo o valore superiore a 15 milioni di euro che, nel corso del mese, sono rimaste non confermate per oltre 15 giorni lavorativi, devono essere segnalate alla Covip entro il giorno 15 del mese successivo, alla casella [servizio.analisi.fa@covip.it](mailto:servizio.analisi.fa@covip.it) riportando le seguenti informazioni:

- a) nell'oggetto occorre indicare il numero di iscrizione all'albo del fondo pensione e l'indicazione "segnalazione di controversie su contratti derivati OTC pendenti per oltre 15 giorni lavorativi e su importi o valori superiori a 15 milioni di euro";
- b) gli estremi identificativi delle controparti (incluso il codice LEI);
- c) il valore della controversia, indicando se è riferita ad un portafoglio o ad una singola operazione;
- d) la data in cui la controversia è sorta ed eventualmente la data di risoluzione.

**La commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione chiede inoltre di inviare entro 20 giorni dall'emanazione della Circolare i nominativi ed i recapiti del responsabile delle predette segnalazioni alla casella di posta elettronica [servizio.analisi.fa@covip.it](mailto:servizio.analisi.fa@covip.it).**

***Luca Laurini***

***Giuseppe Cerati***

***Stefano Colao***

*Dottori Commercialisti e Revisori Legali*